

**RICORSO STRAORDINARIO**  
**AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
**CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE**

Nell'interesse della prof.ssa **Giuseppina GENOVESE** (C.F. GNVGPP67D52D122H), nata a Crotone (KR) il 12/04/1967 ed ivi residente alla via Gabriele Corigliano n.5, elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Cosenza alla via Nicola Serra n. 125, presso lo studio dell'avv. Esterdonatella Longo (C.F. LNGSRD61R51D086N), che, in forza di mandato a margine del presente atto, la rappresenta e difende, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni di rito al fax n.0984-481298 ed all'indirizzo pec: esterdonatella.longo@avvocaticosenza.it, -Ricorrente-

**CONTRO**

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al viale Trastevere n.76/A,

- l'**Ufficio Scolastico Regionale** per la Calabria, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Catanzaro Lido alla via Lungomare n. 259,

- Resistente-

**E NEI CONFRONTI DI**

-prof.ssa **Angela Servino**, nata ad Acri (87041) (CS) il 4.11.1968 ed ivi residente alla c.da Dietro L'Utro n. 25/B, C.F. SRVNLM68S44A053Z, concorrente per la classe di concorso A025-A028 nella Regione Calabria.

-Controinteressata -

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA :**

- delle **graduatorie definitive** - pubblicate con DDG dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot.n. AOODRCAL 13390 del

22/8/2013, rettificata con D.D.G. prot.n. AOODRCAL 16633 del  
 27/9/2013, rettificata con D.D.G. prot. n. AOODRCAL 16635 del  
 27/9/2013, rettificata con D.D.G. prot.n. AOODRCAL 19840 del 26 novembre  
 2013, ulteriormente rettificata con DDG prot.n. AOODRCAL 2088 dell'11/02/2014,  
 provvedimenti che tutti si impugnano unitamente alla prima - della procedura  
 concorsuale per il reclutamento dei docenti indetto con DDG n.82 del 24/9/2012, per  
 le classi di concorso A025 – Disegno e Storia dell'Arte e A028 – Educazione  
 Artistica della Regione Calabria, nelle parti in cui tali graduatorie attribuiscono alla  
 prof.ssa Giuseppina Genovese solo 74 punti anziché 79, a causa di una erronea  
 valutazione dei titoli dichiarati;  
 - di tutti gli atti presupposti, preparatori e propedeutici, degli atti applicativi e  
 consequenziali, ancorché sconosciuti, ivi compresi gli atti con i quali le  
 Amministrazioni Scolastiche hanno provveduto al conferimento - sulla base delle  
 graduatorie impugate – di incarichi in favore di altri docenti, in luogo della  
 ricorrente.

### FATTO

La prof.ssa Giuseppina Genovese ha presentato domanda di partecipazione al  
 concorso a cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale  
 docente nelle scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, di cui al  
 D.D.G. per il personale scolastico 24 settembre 2012 n. 82, per la classe di  
 concorso A025-A028.

In particolare, la ricorrente ha dichiarato, con le forme ed entro i termini previsti dal  
 bando del concorso, i titoli di seguito indicati a fronte dei quali la Commissione ha  
 assegnato i seguenti punteggi:

#### **Classe Concorsuale: A025-A028 .**

<b>TITOLI dichiarati dalla prof.ssa Giuseppina Genovese per un punteggio complessivo attribuito dalla commissione di 3 PUNTI</b>		<b>Punti da attribuire</b>
<b>DENOMINAZIONE DEL TITOLO</b>	<b>TITOLO VALUTABILE AI SENSI DEL</b>	
Laurea in Architettura conseguita il 14.7.1994 presso L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria con la votazione di 108/110	Allegato 4 al Bando - <b>A.1.1</b> Punti	<b>2</b>

Diploma di perfezionamento universitario post laurea annuale, di 1500 60 CFU “ Il Disegno nell’educazione artistica”, conseguito con esame finale il 3/10/1997	Allegato 4 al Bando - <b>A.2.4</b> Punti	<b>1</b>
Diploma di perfezionamento universitario post laurea annuale, di 1500 CFU “Archivistica e biblioteconomia”, conseguito, con esame finale, il 19/09/1998	Allegato 4 al Bando - <b>A.2.4</b> Punti	<b>1</b>
Diploma di perfezionamento universitario post laurea annuale, di 1500 CFU “ <i>Valutazione e programmazione scolastica</i> ” conseguito nel 1996/1997 presso For.Com.Consorzio Universitario di Roma	Allegato 4 al Bando - <b>A.2.4</b> Punti	<b>1</b>
Diploma di specializzazione universitaria post laurea annuale, di 3000 CFU “ Didattica della comunicazione e tecnologia” conseguito nel biennio 1998/1999 (esame 7.10.1999) presso For.Com.Consorzio Universitario di Roma	Allegato 4 al Bando - <b>A.2.3</b> Punti	<b>2</b>
Abilitazione all’esercizio della libera professione	Allegato 4 al Bando - <b>A.2.17</b> Punti	<b>1</b>
<b>Punteggio complessivo attribuito dalla commissione: 3</b>		
<b>PUNTEGGIO COMPLESSIVO CORRETTO: 8</b>		

\*\*\*\*\*

I punteggi della ricorrente, sì come risultanti dalla graduatoria definitiva, risultano, dunque, erronei rispetto a quelli a lei spettanti in ragione dei titoli vantati e sottoposti alla valutazione della commissione esaminatrice, la quale ha illegittimamente omesso di considerare il punteggio relativo ai titoli puntualmente indicati nella domanda di partecipazione. Al fine di meglio enucleare l’assoluta illegittimità ed irragionevolezza della valutazione della commissione, pare opportuno tratteggiare una sintetica ricostruzione del dato normativo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 4 del bando, pubblicato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, rubricato “**DICHIARAZIONE, PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI**”:

▪ **comma 1:** *“I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale 21 settembre 2012, n.81, la cui tabella con la relativa ripartizione dei punteggi è riportata nell’Allegato n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. I suddetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”.*

▪ **comma 2:** *“La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;*

▪ (...)

▪ **comma 5:** *“Ai titoli, indicati nel citato Allegato n. 4, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 20 punti. L’allegato indica anche il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascun titolo”.*

Secondo la tabella di valutazione dei titoli di cui al predetto allegato n. 4, devono essere attribuiti:

- **fino a 8,50 punti** per il titolo di studio/titolo di abilitazione o d’idoneità specifico per l’accesso al concorso;

- **fino a 8,50 punti** per ulteriori titoli di abilitazione, altri titoli accademici o di post diploma, lauree e diplomi accademici AFAM, altri titoli professionali;

- **fino a 3 punti** per le pubblicazioni.

\*\*\*\*\*

La Commissione giudicatrice ha, poi, scelto di comunicare il punteggio complessivo dei titoli dichiarati da ciascun candidato, senza la specificazione dei singoli titoli valutati, circostanza questa che ha reso difficile comprendere i criteri di valutazione.

Ciò che sicuramente emerge, tuttavia, è che il punteggio totale dei titoli dichiarati dalla ricorrente, secondo la sopra citata tabella di valutazione, doveva essere più alto rispetto a quello attribuito dalla commissione giudicatrice.

Atteso l’indicato dato normativo e nonostante la scelta effettuata dalla Commissione, analizzando la posizione della ricorrente, è possibile, infatti, affermare che alla prof.ssa Genovese avrebbero dovuto essere attribuiti punti 79, anziché i 74 riconosciuti.

Non avendo, dunque, parte resistente provveduto nei sensi attesi, nonostante la proposizione di formale reclamo del 27.08.2013, la prof.ssa Genovese, a fronte della pubblicazione della graduatoria definitiva impugnata, e vedendo disattese le proprie legittime aspettative, si è vista costretta a proporre il presente ricorso.

\*\*\*\*\*

I provvedimenti in questa sede gravati si appalesano, pertanto, illegittimi e se ne chiede pertanto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, per i seguenti

#### **MOTIVI DI DIRITTO**

- **VIOLAZIONE DI LEGGE: INOSSERVANZA E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEX SPECIALIS APPROVATA CON DDG N. 82/2012 E DELLA TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - ALLEGATO 4 (ADOSSATO AI SENSI DELL'ART. 400 CO. 8 DEL D. LGS. N. 297/1994) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA (L.241/'90)– VIOLAZIONE DEI CRITERI DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART.1 L.241/'90) - DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DI RAGIONEVOLEZZA (L.241/'90);**

L'Amministrazione scolastica non ha provveduto ad applicare la normativa di riferimento dettata dal combinato disposto dell'art. 12 del DDG n. 82/2012 e dell'Allegato 4 – Tabella Valutazioni Titoli, e, conseguentemente, ad una corretta valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda di ammissione, per come correttamente dichiarati.

Tale comportamento è assolutamente censurabile, soprattutto se si considera che, nel caso di specie, vi è corrispondenza letterale tra quanto previsto nella più volte richiamata tabella di cui all'allegato 4, alla quale si riferisce il bando del concorso, ed i titoli dei quali si chiede la corretta valutazione; corrispondenza che è necessario verificare per preservare da eventuali errori nell'ammissione degli aspiranti ad un qualsiasi procedimento selettivo (Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4491).

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha, invece, tralasciato di applicare tutte le previsioni della più volte richiamata tabella, errando nella valutazione dei titoli; omettendo, del tutto illegittimamente, parzialmente o totalmente l'attribuzione del punteggio vantato e con ciò integrando anche una alterazione della par condicio dei concorrenti.

Ed infatti ad alcuni di essi i titoli sono stati valutati integralmente, ad altri parzialmente e in diversa misura e ad altri ancora per niente, senza alcun criterio, tantomeno predeterminato.

Né l'Amministrazione convenuta può ricercare motivazioni legittimanti il proprio arbitrario comportamento nella natura dei titoli oggetto di attenzione o nelle modalità di indicazione degli stessi da parte degli interessati – i quali, per come detto, si sono puntualmente attenuti alle prescrizioni del bando – sia per la specificità dei titoli oggetto di attenzione sia perché: *“Nel caso in cui, in sede di procedura concorsuale o para-concorsuale, la tabella dei titoli di valutazione dei candidati menzioni impropriamente un titolo (perché non omogeneo alla specifica categoria valutativa), l'erronea indicazione operata dall'amministrazione va risolta, ove possibile, alla luce del principio di conservazione dell'atto giuridico, dettato dall'art. 1376 c.c. e segnatamente del principio della c.d. "scelta del significato utile rispetto a quello inutile", con la conseguenza che il titolo a contenuto controverso o ambiguo deve essere interpretato nel senso in cui possa avere qualche effetto, anziché in quello in cui non ne avrebbe alcuno* (TAR Lazio – Roma, sez. III, N. 6393 del 02.07.2008).

A ciò si aggiunga che l'art. 12 del (bando di concorso) D.D.G. n. 82/2012 prevede, al punto 4, che *“Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio scolastico regionale”*.

Ferma l'illegittimità dei provvedimenti citati per violazione e falsa applicazione della normativa per quanto sopra detto, essi si appalesano ulteriormente illegittimi per non essere stata palesata, in alcun modo, la motivazione sottesa all'effettuata valutazione dei titoli tanto che non sono stati neppure indicati specificamente i punteggi attribuiti ai singoli titoli.

A ciò si aggiunga che la Commissione esaminatrice, per come detto, in casi identici, si è regolata diversamente attribuendo punteggi differenti, così palesemente integrando l'illegittima disparità di trattamento dei concorrenti che si è trasfusa in una manifesta ingiustizia.

Il tutto in aperta violazione dei principi di trasparenza e del giusto procedimento ai quali deve essere informata l'azione amministrativa oltre che in violazione del principio di ragionevolezza - nel quale confluiscono i principi di eguaglianza, imparzialità e di buon andamento - in forza del quale l'azione amministrativa deve adeguarsi ad un canone di razionalità operativa, sì da evitare decisioni arbitrarie e irrazionali in piena adesione ai dati di fatto ed agli interessi emersi nel corso dell'istruttoria ed in coerenza con le premesse e di criteri fissati dalla stessa P.A.

\*\*\*\*\*

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha, dunque, **errato nella pubblicazione della graduatoria resa immediatamente definitiva** oltre che **nella valutazione dei titoli della ricorrente** e, pertanto, deve provvedere tempestivamente alla rettifica della graduatoria pubblicata con l'impugnato provvedimento atteso che, l'illegittima mancata attribuzione dei punteggi spettanti alla prof.ssa Genovese ha implicato, per come detto, anche il suo errato collocamento nelle graduatorie di riferimento, con grave pregiudizio considerato che la mancata attribuzione di 5 punti, lamentata dalla prof.ssa Genovese, le ha cagionato la perdita di numerose posizioni (dalla 14 alla 29 e 30) nella graduatoria definitiva della propria classe di concorso rispettivamente la A025 e la A028.

Con la conseguenza che la ricorrente - inclusa nella graduatoria per la classe di concorso A025-A028 nella quale i posti a concorso sono 44 – avrebbe avuto diritto all'immediata immissione in ruolo.

A ciò si aggiunga che il Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013, come convertito dal Parlamento in data 7 novembre 2013, all'articolo 15, comma 1, prevede un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, per gli anni 2014-2016, di 26.264 docenti curricolari in ogni ordine e grado e di 1.608 insegnanti specializzati di sostegno e che il detto reclutamento dovrà avvenire anche con lo scorrimento delle graduatorie impugnate stante l'attuale vigenza del doppio canale di reclutamento, come richiamato dall'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che prescrive l'accesso ai ruoli oggi per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami. Circostanza quest'ultima che potrebbe essere di interesse per la ricorrente nell'ipotesi che le operazioni di immissione in ruolo dei docenti vengano ulteriormente protratte.

Appare, dunque, di tutta evidenza l'esistenza di un forte interesse della ricorrente a vedersi valutare correttamente i titoli vantati e ad essere, pertanto, collocata in graduatoria nella posizione a lei spettante.

\*\*\*\*\*

Per i motivi sopra esposti, dunque, la **graduatoria definitiva della procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti** di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per la **classe di concorso A025 - Disegno e Storia dell'Arte e A028 – Educazione Artistica della Regione Calabria** non è corretta e deve essere riformulata nelle parti in cui, **a causa di una erronea valutazione dei titoli dichiarati dalla candidata, attribuisce alla prof.ssa Giuseppina Genovese 74 punti anziché 79.**

\*\*\*\*\*

### SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, il danno grave ed irreparabile emerge palesemente dalla circostanza che la ricorrente, vincitrice di concorso, si sarebbe collocata in posizione migliore ed avrebbe avuto diritto all'immediata immissione in ruolo.

A ciò si aggiunga che la graduatoria impugnata sarà utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato che dovranno essere effettuate in forza del D.L. n.104/2013, convertito dal Parlamento in data 7 novembre 2013 - che all'articolo 15, comma 1, prevede un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, per gli anni 2014-2016, di 26.264 docenti curricolari in ogni ordine e grado e di 1.608 insegnanti specializzati di sostegno - attesa la vigenza del doppio canale di reclutamento come richiamato dall'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che prescrive l'accesso ai ruoli oggi per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e che, pertanto, una migliore collocazione in graduatoria darebbe alla ricorrente la possibilità di avere anche una ulteriore chance di essere assunta.

E' di tutta evidenza, dunque, l'esistenza di un **pregiudizio grave e irreparabile in conseguenza della scorretta valutazione dei titoli dichiarati dalla prof.ssa Genovese, con seguente suo illegittimo collocamento nelle graduatorie di merito utilizzabili ai fini delle prossime assunzioni in una posizione più arretrata rispetto a quella a lei legittimamente spettante.**

Per i suesposti motivi, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, formula le seguenti

### CONCLUSIONI

affinché l'On.le Capo dello Stato "Voglia, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente ricorso e conseguentemente:

**-in via preliminare:** disporre la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ordinando all'Amministrazione resistente di procedere alla corretta valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente, così come analiticamente indicato nel suesteso ricorso.

**-Nel merito:** annullare tutti gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto.

**-In via istruttoria:** riservata ogni istanza istruttoria.

-Spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi".



Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si chiede che le comunicazioni relative al presente ricorso vengano inviate all'indirizzo PEC indicato in intestazione.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot.n. AOODRCAL 13390 del 22/8/2013;
- 2) Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot.n. AOODRCAL 16633 del 27/9/2013;
- 3) Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. n. AOODRCAL 16635 del 27/9/2013;
- 4) Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot.n. AOODRCAL 19840 del 26 novembre 2013;
- 5) Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot.n. AOODRCAL 2088 dell'11/02/2014;
- 6) Tabella valutazione titoli allegata al bando del concorso;
- 7) Domanda di partecipazione al concorso;
- 8) Dichiarazione titoli valutabili;
- 9) Reclamo del 27.08.2013.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e che, pertanto, esso ammonta ad € 650,00.

Cosenza, lì 15.03.2014

Avv. Esterdonatella Longo